



ASP Trapani - Note esterne uscita

001-56894-GEN/2014

17-11-2014



BARCODE -001 0177617-

servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

A MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
dice Fiscale - P. IVA 02363280815

SETTORE: U. O. C. PERSONALE, CONTRATTI E CONVENZIONI
SERVIZIO: U. O. S. TRATTAMENTO ECONOMICO.
UFFICIO QUIESCENZA E PREVIDENZA. TEL. 0923/805356. FAX 0923805306.
E-mail: ufficiopensioni.trapani@asptrapani.it

**A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
TRAPANI**

e p. c. **AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
RESPONSABILI DI P. O./DISTRETTO
LORO SEDI**

Oggetto: Legge 147/2014 – Sesta procedure di Salvaguardia: Legge n. 147 del 10/10/2014 e circolare Ministero del lavoro n. 27 del 07/11/2014.

Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22/10/2014 (S.O. n. 80), la legge 10 ottobre 2014, n. 147 recante “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico” (c. d. sesta salvaguardia).

In particolare, l’articolo 2 “*requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche*” della legge citata prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nello stesso riportate – che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31/12/2011 – continuo ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), della L. n. 147/2014, i soggetti interessati, risultano essere, nel limite di 1800, “*i lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il **quarantottesimo mese successivo** alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge”.*

Dalla suesposta normativa, ne discende che possono cessare dal servizio secondo i previgenti requisiti pensionistici i dipendenti che, nel corso dell’anno 2011, risultavano:

- essere in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001;
- aver fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge 104/92.

Per detti soggetti l'accesso al pensionamento è possibile a condizione che i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico siano maturati entro il quarantottesimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in altre parole, o più esplicitamente, **entro il 6 gennaio 2016**.

A tal proposito e a titolo esemplificativo giova ricordare che la disciplina previgente la riforma Monti-Fornero prevedeva l'accesso al pensionamento secondo i seguenti requisiti alternativi:

- Meccanismo delle cosiddette quote: per l'anno 2012 quota 96 e per gli anni 2013-2014 quota 97 (somma di anzianità anagrafica e contributiva);
- Anzianità contributiva non inferiore ad anni 40;
- Raggiungimento del limite di età previsto dalla pensione di vecchiaia (anni 65).

Al raggiungimento dei suddetti requisiti, secondo quanto indicato nella previgente normativa, va altresì applicata sia la disciplina relativa alle cosiddette "finestre mobili" sia quella relativa all'adeguamento alle speranze di vita.

I lavoratori, pertanto, per poter accedere al trattamento pensionistico, dovranno perfezionare i requisiti previsti dalla previgente normativa entro la data del 6 gennaio 2015, tale da consentire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016. Il trattamento pensionistico, in ogni caso, non può avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014.

Secondo quanto previsto, inoltre, nella circolare numero 27 del 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i soggetti interessati dalle predette disposizioni potranno presentare apposita istanza, direttamente o tramite soggetti abilitati (patronati; consulenti del lavoro/dottori commercialisti), **entro il 05 gennaio 2015** alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.

Ulteriori informazioni possono essere reperite ai link sottostanti

- [Legge 10 ottobre 2014, n. 147](#)
- [Circolare n. 27 del 7 novembre 2014](#)
- [Modulo ISTANZA](#)
- [Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c\)](#)
- [Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d\)](#)
- [Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e\)](#)
- [Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l'ISTANZA](#)

I Dirigenti Amministrativi che leggono per conoscenza sono invitati a dare la massima diffusione alla presente nota.

**Il Responsabile Settore Personale
Contratti e Convenzioni
(Dott.ssa Rosanna Oliva)**



**Il Direttore Amministrativo
(Dott. Walter Messina)**